

ACCORDO SINDACALE EX ART. 4 STATUTO DEI LAVORATORI
VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLI DELLE STRUTTURE DELL'I.R.E.

Art. 1 - Oggetto

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 300/1970, c.d. Statuto dei Lavoratori, le parti concordano sulla necessità di regolamentare l'installazione e l'uso di impianti audiovisivi presso tutte le strutture aziendali al fine di garantire la sicurezza degli impianti, degli ospiti, degli operatori e dei visitatori, nonché la tutela del patrimonio in genere dell'Ente, degli operatori e dei cittadini.

Art. 2 - Principi generali in materia di videosorveglianza

Nel trattamento dei dati conseguente all'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, le parti concordano sui seguenti principi:

- la raccolta e l'uso delle immagini sono consentiti solo se necessari per il perseguimento di finalità di pertinenza della struttura, tra i quali vi sono la sicurezza degli impianti, dei lavoratori e/o collaboratori e dell'utenza;
- i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
- i lavoratori ed i cittadini in genere che transitano nelle aree sorvegliate sono informati della rilevazione dei dati mediante affissione di specifico cartello secondo il modello proposto dal Garante;
- in caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- al momento dell'installazione della telecamera occorre valutare se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate, dove collocare le apparecchiature e la tipologia (fisse o mobili), nel rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza;
- va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione.

Art. 3 - Principi in materia di videosorveglianza inerenti i diritti degli interessati

Il controllo delle aree oggetto di videocontrollo, stante la natura personale di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità e circoscrivendo le riprese solo a determinati aree e devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone.



L'Ente deve garantire che possano accedere alle immagini solo i soggetti specificamente autorizzati (es. personale dipendente o istituti di vigilanza) e che le stesse non possano essere visionate da estranei (ad es. visitatori). Eventuali immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere assolutamente diffuse (artt. 22, comma 8, e 167 del Codice della privacy).

Art. 4 - Principi in materia di videosorveglianza inerenti i diritti dei lavoratori

Nelle attività di sorveglianza occorre rispettare il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa e ciò anche in caso di erogazione di servizi per via telematica mediante c.d. "web contact center". Vanno poi osservate le garanzie previste in materia di lavoro quando la videosorveglianza è impiegata per esigenze organizzative e dei processi produttivi, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro (Art. 4 Legge n. 300/1970).

Queste garanzie vanno osservate sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione di lavoro (come stabilito in alcuni provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali a proposito di telecamere installate su autobus, le quali non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida, e le cui immagini, raccolte per finalità di sicurezza e di eventuale accertamento di illeciti, non possono essere utilizzate per controlli, anche indiretti, sull'attività lavorativa degli addetti).

È inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi).

Eventuali riprese televisive sui luoghi di lavoro per documentare attività od operazioni solo per scopi divulgativi o di comunicazione istituzionale o aziendale, e che vedano coinvolto il personale dipendente (ad esempio, per finalità informative / formative e di aggiornamento), possono essere assimilati ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero. In tal caso, alle stesse si applicano le disposizioni sull'attività giornalistica contenute nel Codice della privacy, fermi restando, comunque, i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza, nonché l'osservanza del codice deontologico per l'attività giornalistica ed il diritto del lavoratore a tutelare la propria immagine opponendosi anche, per motivi legittimi, alla sua diffusione.

Art. 5 - Rinvio alle prescrizioni del Garante in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori

Per quanto non previsto agli articoli precedenti, le parti rinviano integralmente a tutte le prescrizioni dettate dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di divieto di controllo a distanza dei lavoratori sia mediante impianti audiovisivi sia mediante altri strumenti a ciò destinati, di cui all'art. 4 della Legge 300/1970.



Art. 6 - Disposizioni finali

- Le parti stabiliscono che, decorso un anno dalla sottoscrizione, il presente accordo possa essere sottoposto a verifica congiunta per valutarne l'impatto sulle condizioni di lavoro, sul rispetto della normativa sulla privacy e sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi previsti all'art. 1.
- Ai fini del presente accordo, il responsabile dei dati è il Segretario Direttore Generale, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente.
- La presenza delle telecamere è segnalata da appositi cartelli (art. 3 Accordo sulla videosorveglianza);
- La mappa delle telecamere installate presso le strutture dell'Ente è agli atti del Servizio Sistemi Informativi ed le OO.SS. e la R.S.U sono abilitate a richiederne visione.

Venezia 11/12/2012

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'I.R.E.



Per la Parte Sindacale

UIL-FP 
Cgil FP 
Cisl FP 